

TASSA AUTOMOBILISTICA- ESENZIONE -

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ISCRITTI NEI REGISTRI STORICI DI CUI ALL'ART. 60 DEL CODICE DELLA STRADA

La legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003 all'art. 48, comma 4, disciplina **l'esenzione fiscale in materia di tassa automobilistica per i veicoli iscritti nei registri storici dell'Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e la Federazione Motociclistica Italiana** (con le proprie strutture federate) che sono i soli soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada per la verifica dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del certificato di rilevanza storica secondo quanto specificato all'art. 215, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/1992).

MODALITA' APPLICATIVE DELL'ART. 48, COMMA 4, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N.10.

Gli uffici regionali verificano l'iscrizione del proprietario del veicolo ai richiamati registri solo in sede di richiesta dell'esenzione, ovvero nel caso di passaggio di proprietà del veicolo.

L'esenzione opera in capo al soggetto passivo d'imposta che coincide con il proprietario del veicolo secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (art. 39, l.r. n. 10/2003).

Ne consegue che **la procedura amministrativa per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli storici non prevede il versamento annuale da parte del socio ad uno dei registri** che attestano i requisiti di cui all'art. 60 del Codice della Strada, ovvero ad una delle associazioni federate con i medesimi registri. Pertanto, ai fini dell'esenzione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ammessi alle agevolazioni fiscali, gli uffici regionali non verificano alcun tipo di regolarità di pagamento della quota associativa annuale.